CAMERA DEI DEPUTATI N. 3109

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ASQUINI, FROSIO RONCALLI, CARTELLI, DOZZO, FONTAN, LEONI ORSENIGO, MAZZETTO, RODEGHIERO, ORESTE ROSSI

—

Nuove norme in materia di accertamento fiscale con adesione

Presentata il 13 settembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il dibattito, giustificabile e sempre più acceso, sul concordato tributario e le scelte ministeriali effettuate in sede di regolamento e applicazione, impongono una serie di modifiche alla normativa in materia di accertamento con adesione.

Lo scorso 9 settembre il « Parlamento del Nord » di Mantova ha approvato la presente proposta di legge mirante a ridurre drasticamente il costo del concordato e soprattutto ad eliminare alcuni oneri impropri sia per evitare costi nascosti aggiuntivi per il contribuente, sia, e soprattutto, per eliminare alcuni sottili fraintendimenti miranti a considerare tutti i contribuenti italiani dei veri e propri evasori fiscali.

Infatti, pur ritenendo concettualmente positiva la reintroduzione del concordato tributario nell'ordinamento fiscale del nostro Stato, i criteri con cui, in seguito all'emissione del regolamento, sono stati determinati gli importi, gli oneri accessori per l'adesione alle proposte ministeriali, e anche la lettera di presentazione che minacciosamente sottolinea la volontà di pesanti controlli a chi « non ci sta », sono ampiamente criticabili.

Infatti, mentre inizialmente si pensava ad una estremamente ampia adesione veramente volontaria con valori singolarmente modesti, si è invece ultimamente scelto di aumentare fortemente i singoli valori, pur mirando (teoricamente) ad un identico gettito complessivo ma aumentando la pressione psicologica sul contribuente fino a sfiorare la minaccia, che non può non ricordare gli illegittimi metodi « assicurativi » offerti alle aziende in cam-

bio di « protezione », pienamente in linea, purtroppo, con il vecchio ma ancora presente metodo terroristico del fisco italiano.

La presente proposta di legge è, comunque, tecnicamente moderata tenendo conto che ogni modifica all'impianto concordatario deve rientrare nelle necessità di bilancio, pari a 11.500 miliardi, previsti dalla finanziaria 1995 in entrata con queste procedure fiscali.

I diversi criteri utilizzabili fanno però capo a diverse scelte politiche: quella ora adottata esprime valori molto elevati, tali da essere appetibili ai soli utenti con « la coscienza sporca », lasciando nel contempo arrabbiati e scoperti tutti i contribuenti che hanno sempre fatto il loro dovere ma sono ugualmente a « rischio » di errore formale, considerato l'impianto fortemente « terroristico » del nostro sistema fiscale. Questa scelta non ci vede d'accordo sia per i motivi politici appena esposti sia perché molto probabilmente non permetterebbe di raggiungere il gettito complessivo sperato, a causa della bassissima appetibilità delle proposte.

Proponiamo pertanto una serie di modifiche che, per la loro semplicità, possono essere anche tramutate in emendamenti da introdurre in decreti in materia concordataria, mirati a ridurre drasticamente i singoli importi richiesti ai contribuenti, a eliminare gli oneri occulti, ad abbattere i minimi per i contribuenti minori o « presumibilmente » già in regola, e a definire con interpretazione autentica alcuni articoli vigenti, possibili fonti di costosi malintesi fiscali. È inoltre stata esclusa ogni trasportabilità dell'accertamento ad altre basi imponibili o imposte, oltre che per eliminare oneri occulti, anche per chiarire che l'accettazione della proposta di accertamento non può in alcun caso essere considerata accettazione di evasione, ma semplice definizione di periodi pregressi contro il rischio di errore formale, che peraltro non dovrebbe essere per nulla sanzionabile.

Va specificato che, se l'opzione attualmente in vigore propone versamenti per complessivi 60.000 miliardi di lire circa, mirando ad una appettibilità circa del 15 per cento (che noi riteniamo difficilmente raggiungibile, nonostante le sgradevoli minacce di accertamenti terroristici), la nostra proposta di legge pensa di ridurre le proposte complessive a circa 20.000 miliardi di lire, aumentando però drasticamente il coefficiente di appetibilità, la diffusione dello strumento e (come nei presupposti iniziali della presente proposta di legge) contribuendo a snellire le liti tributarie: in questo modo riteniamo che l'obiettivo di lire 11.500 miliardi sia concretamente raggiungibile. Vale la pena di sottolineare come inizialmente, in sede di stesura e approvazione, si pensò a una richiesta complessiva inferiore a lire 20.000 miliardi per ottenere i famosi 11.500 miliardi di lire.

L'articolato è composto di 6 articoli: il primo riduce i valori da versare sulla base di una quota percentuale di quelli esposti nelle proposte di accertamento, il secondo abbatte i limiti minimi, il terzo abbatte gli oneri occulti, elimina malintesi sui crediti d'imposta e regola l'adempimento dei soci di società che accettano la proposta, il quarto elimina il rischio che, pur avendo accettato la proposta, il contribuente si veda recapitare una rettifica, il quinto definisce meglio la drastica riduzione dell'obbligo fiscale di conservazione delle scritture per coloro i quali aderiscono alla proposta concordataria, l'ultimo articolo determina l'entrata in vigore.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I valori esposti nelle proposte di accertamento con adesione devono essere considerati, ai fini della liquidazione, ridotti delle seguenti quote percentuali:

a) maggiori imposte: 50 per cento;

b) sanzioni: 100 per cento;

c) interessi ed altri oneri: 100 per cento.

ART. 2.

1. Il contribuente che nella proposta di accertamento con adesione è stato assoggettato ai valori minimi, aderisce alla proposta con il versamento forfetario complessivo per l'intera annualità, comprendente maggiori imposte, sanzioni, interessi ed ogni altro onere anche in deroga a quanto previsto all'articolo 1, della somma di lire 100.000.

ART. 3.

1. L'adesione al concordato non comporta alcun adeguamento di basi imponibili o imposte ai fini di qualunque altro adempimento tributario o previdenziale, con la sola esclusione del reddito imputato al socio delle società di persone che accettano le proposte di accertamento.

2. Il termine per l'adempimento obbligatorio al concordato a carico del socio della società di persone è prorogato di cinque giorni.

3. I crediti d'imposta, liquidati o da liquidare, che il soggetto concordante possiede o possedeva non subiscono alcuna

influenza dall'adesione o meno alla proposta di accertamento.

4. Le eventuali perdite iscritte e dedotte nella dichiarazione dei redditi del soggetto concordante si intendono completamente definite con il versamento dell'importo esposto nella proposta di accertamento, calcolato ai sensi dell'articolo 1, e non determinano in alcun caso ulteriori ricalcoli della dichiarazione dei redditi medesima.

ART. 4.

1. Sono nulli gli avvisi di rettifica fiscale o di accertamento di infrazione riguardanti annualità già definite mediante adesione alla proposta di accertamento e pervenuti al contribuente anche prima del 15 dicembre 1995, ma successivamente a tale adesione formale.

ART. 5.

1. Le norme relative alla soppressione della conservazione obbligatoria ai fini fiscali delle documentazioni contabili per i soggetti che si avvalgono dell'accertamento con adesione, si interpretano nel senso che il contribuente, anche conservando la documentazione a fini civilistici o aziendali, non è tenuto a produrla o esibirla in alcun controllo tributario.

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3109
Lire 500